

S. 1335/18

RG. 3167/17

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
GIUDICE DI PACE DI FIRENZE

IL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA ELENA MEREU

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 3167/2017 RG promossa da

**Città Metropolitana di Firenze, in persona del Vice Sindaco p.t.**, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Zama dell'Avvocatura della Città Metropolitana di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via de' Ginori n.10, come da mandato in calce al ricorso;

RICORRENTE

Contro

**Comune di Firenze**, in persona del suo Sindaco p.t., rappresentata come da delega in atti;

CONVENUTO

OGGETTO: ricorso avverso verbale di accertamento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, la Città Metropolitana di Firenze, in persona di Tosi Maria Cecilia in qualità di Dirigente della Direzione Patrimonio e TPL della città



Metropolitana, proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. 7018413 del 20.1.2017 emesso dal Corpo di Polizia Municipale di Firenze e notificato in data 13.02.2017, relativo alla violazione dell'art. 30 co. 1 e 8 del c.d.s. commessa in data 5.10.2016 in cui le veniva contestata la violazione dell'art. 30 co. 1 e 8 del c.d.s. perché *“quale Dirigente della Direzione Patrimonio e TPL della Città Metropolitana di Firenze, ometteva di compiere le opere di conservazione e/o manutenzione necessarie per non compromettere l'incolumità pubblica e per non arrecare danno alla strada o pertinenze stradali all'edificio ubicato in via Brozzi ai civici n. 353, 353A 355, tantoché in data 5.10.2016 alle ore 14,40 circa dal tetto del suddetto edificio, si staccavano parti di intonaco e calcinacci che andavano a cadere sul prospiciente marciapiede nella pubblica via ...”*.

Assumeva l'opponente in via preliminare la travisa della notifica del verbale impugnato; in particolare rilevava che il tempo intercorso tra il fatto materiale (5.10.2016) e la redazione del verbale (20.1.2017) non risultava né congruo né ragionevole rispetto alla natura e complessità dell'accertamento richiesto nella fattispecie di cui trattasi. Nel merito, confutava con ampie argomentazioni la legittimità del verbale impugnato e, quindi, chiedeva il rigetto dell'opposizione.

Il Comune di Firenze ritualmente costituitosi, confermava la legittimità del provvedimento impugnato.

All'udienza del 23.05.2018 la causa veniva trattenuta in decisione previa lettura del dispositivo.

Si dà atto che il presente giudizio veniva assegnato al sottoscritto giudice con decreto del Presidente del Tribunale in data 3.08.2017.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il giudice che l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente deve essere accolta. Difatti, dalla relazione allegata in atti dal Comune di Firenze e redatta dal Corpo di Polizia Municipale di Firenze si legge *“in data 7.10.2016 la Dirigente della Direzione*

*Patrimonio e TPL della Città Metropolitana di Firenze, tale Tosi Maria Cecilia, comunicava agli scriventi di aver già provveduto alla sostituzione del materiale apposto dalla società Area Sicura con proprio materiale e alla richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico". Orbene, preme rilevare che l'occorso è avvenuto in data 5.10.2016 e, pertanto, solo due giorni dopo il verificarsi dell'evento lesivo (7.10.2016) è di palmare evidenza che il Comune di Firenze era in grado di procedere alla notifica del verbale nei confronti della Città Metropolitana di Firenze; dall'altra parte si rileva che il Comune di Firenze non ha offerto prova della complessità delle indagini tali da giustificare la redazione del verbale dopo oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento.*

Per tali motivi il verbale deve ritenersi illegittimo.

Gli ulteriori motivi di ricorso risultano assorbiti.


Le spese di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 del c.p.c.

PQM

Il Giudice di Pace accoglie il ricorso proposto dalla ricorrente avverso il verbale di accertamento n. 7018413 del 20.1.2017 emesso dal Corpo di Polizia Municipale di Firenze e, per l'effetto, lo annulla.

Condanna il Comune di Firenze a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in via equitativa in € 200,00 per competenze, in € 43,00 per esborsi Iva e Cap e rimborso forfetario come per legge.

Firenze, li 21.08.2018



IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Stefania Mazzoni

IL GIUDICE DI PACE

Elena Mereu